



Classificazione Decimale Dewey:

320.01 (23.) SCIENZA POLITICA (POLITICA E GOVERNO). FILOSOFIA E TEORIA

340.1 (23.) DIRITTO. FILOSOFIA E TEORIA

ANTONIO VERNACOTOLA GUALTIERI D'OCRE

LA "GEOMETRIA POLITICO LEGALE" DI HOBBS

CONOSCENZA UOMO E NATURA
ALLE FONTI DELLA *SCIENTIA CIVILIS*





ISBN
979-12-218-2323-3

PRIMA EDIZIONE
ROMA 7 NOVEMBRE 2025

Ad imperituro ricordo di Francesco Gentile

INDICE

- II *Introduzione. Sull'opportunità di rileggere Hobbes in margine alla crisi del "moderno"*
- 27 Capitolo I
Esperienza e scienza nel giovane Hobbes. L'ideale dell'unità del sapere ed il problema dei *principi primi*
1.1. L'ideale dell'unità epistemologica del sistema delle scienze: la sua origine e la sua evoluzione, 27 – 1.2. La centralità del "moto" e la questione dei "principi primi" delle scienze; il complesso rapporto fra filosofia naturale e filosofia politica, 34 – 1.3. La conoscenza originaria o di fatto ed il primato euristico dell'esperienza, 46 – 1.4. La visione causalistica di Occam e l'articolazione del rapporto fra esperienza e scienza nel primo Hobbes, 54
- 67 Capitolo II
Fenomenismo gnoseologico e materialismo meccanicistico. Verso il regno "virtuale" della mente
2.1. La teoria della sensazione ed il materialismo meccanicistico del mondo fisico; il modello baconiano, 67 – 2.2. La memoria come "specchio deformante" e la genesi della "conoscenza scientifica" o "condizionale", 80 – 3. L'ipotesi annichilatoria e l'istituzione del regno "virtuale" della mente, 88 – 2.4. Il fenomenismo hobbesiano fra soggettivismo gnoseologico e meccanicismo fisico, 96

105 Capitolo III

Soggettivismo empirico e “deduzione” di spazio e tempo. I due livelli di “ipoteticità” della conoscenza

3.1. La prospettiva delle *Obiectiones ad Cartesii Meditationes*. il valore “probatorio” dell’esperienza e la confutazione del Cogito, della *Res cogitans* e dell’innatismo delle idee, 105 – 3.2. Dall’espedito metodico dell’*annihilatio mundi* all’istituzione di due livelli di “ipoteticità”. La deduzione delle qualità primarie del mondo fisico, 117 – 3.3. La dimensione soggettivistica e categoriale dello spazio e del tempo. Un Hobbes precursore del trascendentalismo?, 125 – 3.4. In margine alle “*nature prime*” della *physis*: il materialismo hobbesiano a confronto con l’idea galileiana del mondo come “libro scritto in caratteri matematici”, 133

141 Capitolo IV

Approccio anti-metafisico e ipoteticità del reale. Dalla “*substantia*” al *corpo* come “*suppositum*”

4.1. Una “svolta antimetafisica”: dalla sostanza al corpo, dal *nous* alla *ratio*, 141 – 4.2. La ragione hobbesiana come dispositivo di verifica logico-formale: verso una concezione semantico-linguistica della *philosophia prima*, 153 – 4.3. Il lento declivio della “*substantia*” aristotelico-tomista nella filosofia hobbesiana, 161 – 4.4. La nozione di corpo come «*suppositum*». La lettura di Arrigo Pacchi, fra oggettività ipotetica del meccanicismo universale ed eziologia “politica” dell’arbitrarismo epistemico, 170

183 Capitolo V

Il metodo arbitraristico-deduttivo e l’idea di natura. Le basi formali e contenutistiche nella costruzione della geometria politico-legale

5.1. La “geometrizzazione” del politico. Arbitrarietà definitoria e strumentalismo operativista alle fonti della *scientia civilis*, 183 – 5.2. Antiessenzialismo e pragmatismo: verso una nuova epistemologia delle discipline politico-giuridiche, 191 – 5.3. Il “contingentismo” dello stato di natura hobbesiano: una linea epistemologica ad impianto ipotetico-costruttivista, 203 – 5.4. L’idea di “natura” in Hobbes e nelle maggiori tradizioni filosofiche dell’Occidente. Un confronto semantico e concettuale, 209

223 Capitolo VI

L’“uomo artificiale”: la genesi convenzionale dell’individualismo moderno

6.1. Il protocollo ipotetico convenzionale della *scientia civilis*: lo “*status naturae*”, 223 – 6.2. Una teoria dell’uomo “scientifico-geometrica”, 233 –

6.3. Fra ricerca dell'utile e vanagloria. Un'analisi di De Cive, I, 2., 241 – 6.4. La costruzione teorematologica dell'"uomo-monade", 247

255 Capitolo VII

Dall'unico alla sovranità. La giustificazione "scientifica" del principio di assolutezza

7.1. «Individuo», genealogia di un concetto. Hobbes a confronto con la tradizione logica e filosofica antropologica del Medioevo, 255 – 7.2. L'individualismo moderno a partire da Hobbes. "Uomo" e "persona", dal sostanzialismo metafisico al convenzionalismo ipotetico, 265 – 7.3. La "teoria dell'unico" hobbesiana, fra primazia dell'io e libertà come potenza, 272 – 7.4. L'aporia della libertà moderna tra determinismo materialistico e assolutezza della volontà. In vista del Leviatano, 282

293 Capitolo VIII

Il leviatano, la legge di natura e il bene vita. La geometria politico-legale e le sue aporie

8.1. La legge di natura ed il formalismo logico deduttivo della ragion pratica, 293 – 8.2. La nozione di "bene" nel sillogismo pratico e la deduzione del diritto naturale. Dalla "scienza etica" al riduzionismo della volontà, fra soggettivismo utilitaristico e determinismo materialista, 301 – 8.3. L'assioma del principio di autoconservazione e la deduzione logica del dio mortale: verso la nascita dello Stato sovrano, 309 – 8.4. Contratto sociale e principio di assolutezza, un confronto con Rousseau: le inevitabili aporie del potere geometrico e lo statuto antinomico del bene vita, 316

327 *Nota bibliografica*

INTRODUZIONE

SULL'OPPORTUNITÀ DI RILEGGERE HOBBS IN MARGINE ALLA CRISI DEL "MODERNO"

1. Un bivio della storia: verso il tramonto del paradigma "sovranista"?

Gli eventi storici che hanno aperto il III millennio dell'Era cristiana, inaugurando, al termine della Guerra Fredda e della fase di fibrillante transizione ad essa seguita, una nuova epoca, nella quale sembra concretarsi e giungere a piena maturazione quella "società del rischio" già preconizzata da Ulrich Beck⁽¹⁾ e distintamente identificata nei suoi aspetti di strutturale afferenza al fenomeno della *globalizzazione* da Antonio Baldassarre⁽²⁾, individuano la genesi (o costituiscono l'espressione) di un radicale e repentino mutamento delle categorie sociali, politiche e giuridiche che avevano informato, ad ogni livello, l'*ordine* precedente⁽³⁾.

(1) U. BECK, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, tr. it. a cura di W. PRIVITERA, Roma, 2013.

(2) «"Rischio", "scommessa", "gioco" sono divenuti le nuove parole-chiave della società nell'epoca globale o, se si vuole, le spiegazioni inesplicabili di un modo di vivere dominato dall'"incertezza radicale". Nell'insicurezza di qualsiasi prospettiva, la vita stessa diventa una scommessa [...] L'incertezza radicale che caratterizza la *gamble society* globale, oltre a contribuire alle condizioni di realizzabilità delle forme di razionalità teleologiche o finali, concorre anche a vanificare la possibilità di riferire le azioni umane a valori "oggettivi", privandole, quindi, di ogni senso sociale». A. BALDASSARRE, *Globalizzazione contro democrazia*, Bari, 2002, pp. 214-217.

(3) «Se l'insicurezza – scrive Gian Pietro Calabrò – come è stato sostenuto, è strutturale alla nostra società, allora la stessa teoria del diritto e dello stato viene sottoposta a fibrillazione. Il timore per la propria vita segna e riporta le categorie giuridiche in una fase prestatuale e fa vacillare quella classe dei diritti fondamentali, che ha rappresentato fino ad ora l'orizzonte non

Quest'ultimo, su scala nazionale ed internazionale, era venuto a sancire l'ingresso della soggettività umana, nel suo pregnante significato assiologico, sulla *scena del diritto* ed aveva pertanto delineato i caratteri di quella singolare stagione, aperta con il Processo di Norimberga⁽⁴⁾, con l'istituzione dell'ONU e con la promulgazione della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*⁽⁵⁾, che, seppur tra forti contraddizioni teori-

solo giuridico, ma anche etico per l'esercizio del potere politico». G.P. CALABRÒ, *Diritto alla sicurezza e crisi dello stato costituzionale*, Torino, 2003, p. XI.

(4) Una recente, ficcante disamina relativa alle questioni di filosofia e teoria generale del diritto sollevate dal processo di Norimberga, è stata condotta da G. CARUSO, *Il 'terzo' modo di dirsi aristocratico. A proposito di 'diritto naturale' e 'diritto positivo' nella repressione dei crimini nazisti nel processo di Norimberga*, in F. GENTILE, *Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi*. In appendice cinque saggi di E. ANCONA, A. BERARDI, F. CASA, F. CARUSO e A. FAVARO, Napoli, 2017², pp. 393-414. Sull'articolata posizione di C. Schmitt in materia, cfr. H. QUARITSCH, *Carl Schmitt. Risposte a Norimberga*, Roma, 2006.

(5) Sul valore e sulla portata storica della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, la posizione di Jacques Maritain, oscillante tra un "moderato ottimismo" e forti perplessità a proposito tanto del sincretismo ideologico della sua fondazione quanto delle concrete possibilità della sua attuazione, appare emblematicamente significativa: «Ci troviamo di fronte al paradosso che le giustificazioni razionali sono *indispensabili* ed allo stesso tempo *incapaci* di creare il consenso tra gli uomini. Sono indispensabili perché ciascuno di noi crede istintivamente nella verità e desidera solo dare il proprio consenso a ciò che ha riconosciuto come vero e razionalmente valido. Eppure le giustificazioni razionali sono incapaci di creare il consenso tra gli uomini, perché esse sono fondamentalmente diverse, persino opposte tra loro [...] Dal momento che il fine dell'UNESCO è un fine pratico, l'accordo tra i suoi membri può essere raggiunto spontaneamente non su nozioni speculative comuni, ma su nozioni pratiche comuni, non sull'affermazione della stessa concezione del mondo, dell'uomo e della conoscenza, ma sull'affermazione dello stesso insieme di convinzioni riguardanti l'azione». Pertanto, conclude il filosofo francese, «fino a quando non avremo qualcosa di meglio, una dichiarazione dei diritti dell'uomo su cui le Nazioni si trovino in accordo è già un grande passo, che onora l'Organizzazione delle Nazioni Unite. È una promessa per gli umiliati ed offesi del mondo intero, reclama i cambiamenti di cui il mondo ha bisogno, ed è la prima condizione necessaria per l'affermazione di una carta universale della vita civile». J. MARITAIN, *Il significato dei diritti umani*, in *Id.*, *I diritti dell'uomo e la legge naturale*, Milano, 1991², p. 149, già in «Humanitas», XLIV, 1 (1989), pp. 132-133. Per approfondimenti, cfr. A. Scola, *L'alba della dignità umana. La fondazione dei diritti umani nella dottrina di Jacques Maritain*, con un saggio di O. HÖFFE, Milano, 1982; S. MOYN, *Jacques Maritain. Le origini dei diritti umani e il pensiero politico cristiano*, in *Dialogo interculturale e diritti umani. La Dichiarazione universale dei diritti umani: genesi, evoluzione e problemi odierni (1948-2008)*, a cura di L. BONANATE E R. PAPINI, Bologna, 2008, pp. 97-124; D. LORENZINI, *Jacques Maritain e i diritti umani. Fra totalitarismo, antisemitismo e democrazia (1936-1951)*, prem. di D. MENOZZI, Brescia, 2012. Per una visione critica delle tesi maritainiane, si rinvia, per tutti a: J. MEINVILLE, *Il cedimento dei cattolici al liberalismo. Critica a Maritain*, con aggiunta di tre testi di autori italiani, ed. it. a cura di E. INNOCENTI, tr. it. di M.P. Ciampa, Roma, 1991.

che⁽⁶⁾ e gravi manchevolezze applicative, è stata non inopportuna definita l'«Età dei diritti»⁽⁷⁾.

Una tale *Weltanschauung*, a vocazione personalistica e, nello stesso tempo, saldamente statualista, che sotto un profilo filosofico giuspubblicistico potremmo ricondurre alle categorie mortatiane della democrazia a *Costituzione materiale*⁽⁸⁾, mostra oggi, sotto vari aspetti, i segni di un'ormai irreversibile crisi. Peraltro, per tutta la seconda metà del XX secolo, seppure in una temperie culturale e politico-istituzionale largamente rinnovata, aveva continuato a scorrere silenzioso, quasi sottotraccia, il fiume carsico della *modernità politica* in tutta la sua densità, onusta di una tradizione troppo ricca ed ingombrante per essere depositata sulle rive della storia, una tradizione che recava con sé i sedimenti

(6) Un'emblematica rappresentazione dei profili di contraddittorietà nei quali la moderna ideologia dei *diritti umani* mostra di avvilupparsi è offerta dall'assenza di fondamento teorico che il Maritain pretende di porre come condizione della loro tutela sul piano sovranazionale. Per un quadro generale cfr. anche G.P. CALABRÒ, *La galassia dei diritti. Dai diritti dell'Uomo ai diritti della Persona*, Lungro, 2001.

(7) La correlazione tra l'affermazione del modello politico dello Stato di diritto democratico costituzionale ed il costituirsi di un processo trans-nazionale di riconoscimento e positivizzazione dei *diritti fondamentali della persona* ha rappresentato, a partire dal secondo dopoguerra, il paradigma politico-istituzionale cui la civiltà occidentale ed in particolare le società dell'Europa democratica hanno inteso riferirsi per realizzare un nuovo percorso di sviluppo sociale e di integrazione giuridica. «La connessione democrazia-diritto, in questa prospettiva, cessa di essere una semplice sommatoria di regole del gioco e di puro rispetto della legalità. Se lo *Stato democratico di diritto* assume come sua propria finalità la promozione-espansione dei diritti esso si impegna in un'impresa civile di grande respiro che può mediare le esperienze storiche del liberalismo e del socialismo [...] In questo senso si può ben dire che la dignità etica dell'uomo costituisce per lo Stato un programma di azioni politiche. Lo Stato democratico non si presenta più, come lo Stato liberale, tutore di un'etica anteposta al diritto positivo e alla politica dello Stato. Esso realizza nella piena autonomia della politica dalla morale un programma che è fissato nella sua stessa Costituzione e nella sua appartenenza all'ONU. [...] Quel programma ha al suo centro non più l'uomo astratto di ispirazione settecentesca ma il moderno *homme situé* (G. Burdeau)». U. CERRONI, *Il pensiero politico del Novecento*, Roma, 1995, p. 84.

(8) Cfr., in tal senso: C. MORTATI, *La Costituzione in senso materiale*, ed. rist. inalterata, prem. di G. ZAGREBELSKY, Milano, 1998; *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, a cura di M. GALIZIA, P. GROSSI, Milano, 1990; G.P. CALABRÒ, *Potere costituyente e teoria dei valori. La filosofia giuridica di Costantino Mortati*, Lungro, 1997; M. BRIGAGLIA, *La teoria del diritto di Costantino Mortati*, Milano, 2006; *Forme di Stato e forme di governo. Nuovi studi sul pensiero di Costantino Mortati*, a cura di M. GALIZIA, Milano, 2007; G. AMATO, *Costantino Mortati e la Costituzione italiana. Dalla Costituente all'aspettativa mai appagata dell'attuazione costituzionale* in ID., *Le istituzioni della democrazia: un viaggio lungo cinquant'anni. Quattro tappe introdotte da Augusto Barbera*, Bologna, 2014; *Costantino Mortati. Potere costituyente e limiti alla revisione costituzionale*. Atti del Convegno (Roma 14 dicembre 2015), a cura di F. LANCHESTER, Padova, 2017.

dello statualismo ottocentesco, agnostico e liberale, del positivismo giuridico, delle ideologie totalitarie.

Da circa un quarto di secolo a questa parte, nondimeno, la storia sembra viaggiare su binari nuovi, dalla traiettoria più lata, sospinta com'è da fenomeni che paiono ormai trascendere l'orizzonte statualistico fissato dal modulo *sovranista* affermatosi in Europa fra il trattato di Osnabruck-Westfalia⁽⁹⁾ e la pace di Versailles⁽¹⁰⁾. Sarebbe pleonastico invero notare come a contrappuntare questo incipiente XXI secolo siano vicende di portata globale, a partire dal 2001, con l'ingresso della Cina nella World Trade Organization⁽¹¹⁾ e l'attacco terroristico contro le città di Washington e New York, per giungere poi al dilagare di una eversione islamista dai riferimenti magmatici ed extra-statuali, alla spinta verso forme d'integrazione sempre più accentuate ed accentratrici all'interno dell'Unione Europea e, soprattutto, all'irruzione nel *politico* di attori economico-finanziari non direttamente riconducibili ad entità statuali o ad istituzioni democratico-rappresentative, latori di finalità particolaristiche e di istanze progettuali non agevolmente decodificabili⁽¹²⁾. «Pubblico, sempre più privatizzato – sintetizza Gian Pietro Calabrò – e diretto da forze estrinseche, che vanno da un'economia s-regolata a poteri non legittimati da alcuna sovranità popolare»⁽¹³⁾.

Nondimeno, gli eventi tumultuosi e convulsi del decennio in corso, che attualizzando la celebre definizione di Eric Hobsbawm⁽¹⁴⁾ potremmo non a torto ribattezzare “il decennio breve”, ruotano con

(9) Si vedano gli studi classici: G. BONNOT DE MABLY, *Il dritto pubblico d'Europa fondato sovra i trattati, dopo la pace di Westfalia*, Napoli, 1852; 350 Jahre Westfälischer Friede. Verfassungsgeschichte, Staatskirchenrecht, Völkerrechtsgeschichte, heraus. von M. SCHRÖDER, Berlin, 1999.

(10) Per l'attenzione ai profili internazionalistici si segnalano: A. MAC DONALD, *Insegnamenti del trattato di pace di Westfalia per la Conferenza della Pace in Francia*, «Rivista d'Italia», XXII, 1 (1919), pp. 434-445; U. LEONE, *Dalla pace di Versailles alla coesistenza pacifica. Lineamenti di storia delle relazioni internazionali dal 1919 al 1957*, Trieste, 1995; F. ANDREATTA, *Istituzioni per la pace. Teoria e pratica della sicurezza collettiva da Versailles alla ex Jugoslavia*, Bologna, 2004.

(11) R. CAVALIERI, *L'adesione della Cina alla WTO. Implicazioni giuridiche*, Lecce, 2003.

(12) U. POMARICI, *Globalismo*, Napoli, 2004; F. CARDINI, *La globalizzazione. tra nuovo ordine e caos*, Rimini, 2005; P.A. PLAQUEVENT, *Soros e la società aperta. Metapolitica del globalismo*, Firenze, 2020; W. STREECK, *Globalismo e democrazia. L'economia politica del tardo neoliberalismo*, tr. it. di M. ANASTASIO, Milano, 2024.

(13) G. P. CALABRÒ, *Il bisogno dello Stato. Alla ricerca dell'ordine perduto*, Ospedaletto, 2017.

(14) E. HOBSBAWM, *Il secolo breve. 1914-1991* [1994], tr. it. di B. LOTTI, Milano, 2014³.

persistenza, per negarlo o riaffermarlo, attorno al perno, saldo quanto camaleontico, del “principio di sovranità” di moderna fattura. Non senza sconcertato stupore, infatti, da una parte si è assistito in questi anni al dilagare su scala planetaria di una pandemia alla quale si è tentato di dare, come mai prima d’ora, risposte politiche di portata globale, capaci talora di obnubilare con vigore le sovranità statuali⁽¹⁵⁾, talaltra di riaffermarne, soprattutto su scala trans-nazionale, i tratti di maggior coercitività⁽¹⁶⁾; dall’altra, sul versante opposto, ci si è trovati di fronte alla conflagrazione della guerra russo-ucraina, la quale al contrario, con il vivo e partecipe coinvolgimento delle potenze occidentali, ha prepotentemente rilanciato quali cardini dell’esperienza giuridica internazionale “dogmi” novecenteschi che apparivano ormai il fosco retaggio di un’epoca al tramonto, come un’idolatria quasi religiosa del “confine” o un’idea di “integrità territoriale” statale ormai incurante del valore della vita umana nonché estranea ed indifferente, a maggior ragione, rispetto alle identità etnico-linguistiche delle comunità politiche presenti nelle regioni contese.

In eventi di tale patente contraddittorietà si avverte pulsante il travaglio di un’era, definibile a buon diritto come liminare, che non potendo, o viepiù non volendo, abbandonare la categoria politica e metapolitica della *sovranità*, stigma del moderno, ne rimodula il valore semantico⁽¹⁷⁾, ne ridefinisce le forme di attuazione e, soprattutto, ne ri-

(15) Cfr. in tal senso: *La pandemia, la politica e il mondo globale dopo il Covid-19*, a cura di A. CAMPI, Soveria Mannelli, 2020; M. PATRONO, *Sentieri virali. Diritto internazionale e politica globale dopo la pandemia: homo sapiens?*, Modena, 2021; *Responding to the global pandemic as a systemic crisis. The economy of Francesco as a new paradigm*, ed. by C. COLOMBI, Roma, 2023.

(16) È stata prodotta negli anni della pandemia una fiorente produzione dal taglio fortemente critico nei confronti delle scelte assunte a livello nazionale e sovranazionale di cui ci si limita qui ad offrire un succinto ragguaglio bibliografico: *COVID-19 vs. democrazia. Aspetti giuridici ed economici nella prima fase dell'emergenza sanitaria*, a cura di M. BORGATO e D. TRABUCCO, Napoli, 2020; F. CAUDULLO, *Emergenza globale, vita e crisi di sistema. Riflessioni oltre il COVID-19: dietro la maschera dell'eccezione*, con brevi scritti di G. AGAMBEN, Firenze, 2020; D. FUSARO, *Golpe globale. Capitalismo terapeutico e grande reset*, Milano, 2021; V. DE LUCA, *Lo stato globale di emergenza*, pref. di J.P. FITOUSSI, postf. di G. PITRUZZELLA, Milano, 2022.

(17) Sul punto esiste una vasta letteratura critica. Cfr. in particolare: G. DELLA CANANEA, *Sovranità e globalizzazione*, «Parolechiave: nuova serie di Problemi del socialismo», XXXV (2006), pp. 97-106; A.R. INNOCENZI, N. BUZZI, *Federalismo, sovranità, globalizzazione*, Roma, 2013; F. RICCOBONO, *Riconoscimento e sovranità*, «Parolechiave: nuova serie di Problemi del socialismo», L (2013), pp. 69-80; L. BELLODI, *La nuova sovranità. Un saggio*, Torino, 2020.

disegna i soggetti cui se ne demanda l'incarnazione nella mutata realtà storico-politica odierna, smaterializzandoli, in qualche modo, e de-istituzionalizzandoli; in tal guisa, negando detto principio lo si ribadisce, nascondendolo lo si rinsalda, mantenendone però sempre invariati nucleo, valenza sociale e significato ultimo. «Dalla sovranità dello Stato – osserva Daniele Trabucco – si passa, entro certi limiti, alla piena sovranità dell'individuo, la sua autodeterminazione, il suo *velle vultum*. L'ordinamento giuridico statale continua ad essere un punto di riferimento, ma questo è progressivamente eroso da poteri sovranazionali: l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, la NATO etc. Tutti questi ordinamenti irrobustiscono i presupposti della modernità giuridica ed affermano sempre di più la 'religione' dei diritti»⁽¹⁸⁾. La sovranità, intesa come autoaffermazione potestativa del sé *superiorem non recognoscens*, permane sulla scena, pressoché inalterata; essa, semplicemente, trasmigra in altri attori, detentori di un potere transnazionale per se stesso privo di *auctoritas*, esternalizzandosi, globalizzandosi e diventando così sempre più indecifrabile ed impermeabile ad ogni forma di controllo.

È quanto è lecito percepire, ad esempio, in varie manifestazioni del *globalismo* politico di pertinace attualità, come, vien fatto di pensare, il preponderante avvento della *green economy*⁽¹⁹⁾, o l'incombere incalzante della cosiddetta "intelligenza artificiale" con tutte le problematiche ad essa connesse⁽²⁰⁾, ovvero, sul piano opposto, l'esacerbarsi nella guerra

(18) D. TRABUCCO, *I positivismi totalitari e la visione controrivoluzionaria del giusnaturalismo classico*, «Archivio giuridico», CLVII, 1 (2025), pp. 139-154 a p. 143.

(19) Sulle problematiche sistemiche relative alle *policies* nazionali e sovranazionali collegate alla *Green Economy* si vedano: R. TENNENINI, *Oltre il capitalismo. Verso l'alternativa della green economy*, Milano, 2018; N. CHOMSKY, R. POLLIN, *Climate crisis and the global green new deal. The political economy of saving the planet*, with C.J. POLICHRONIOU, London-New York, 2020; F. DE LEONARDIS, *Lo Stato ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*, Torino, 2023.

(20) I profili di problematicità e di interesse filosofico dischiusi dall'avvento della cosiddetta intelligenza artificiale nella sfera pubblica, nell'economia, nell'etica nel diritto e nell'antropologia sono molteplici e variegati e su di essi, nel volgere di pochi anni, è stata prodotta una letteratura scientifica veramente sterminata. Senza alcuna pretesa di esaustività, indichiamo qui alcuni dei saggi che hanno contribuito ad evidenziarne gli aspetti e le sfide principali. In merito al rapporto fra dimensione umana e IA: E. CARLI, F. GRIGENTI, *Mente, cervello, intelligenza artificiale*, Milano-Torino, 2019; C. CALÌ, *Il libero arbitrio in questione. Una ricerca tra filosofia, scienze e intelligenza artificiale*, Milano-Udine, 2024; D. ANDLER, *Il duplice enigma. Intelligenza artificiale e intelligenza umana*, tr. it. di V. ZINI, Torino, 2024; per quanto concerne l'etica: L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, ed. it. a

isrealo-palestinese delle mai sopite tensioni fra giudaismo ed islam, dal sentore arcaizzante e dal respiro storico plurimillenario.

Processi di tal genere rappresentano gli epifenomeni, invero macroscopici e di ardua decifrabilità, di un generale sommovimento dell'assetto giuridico e politico-istituzionale, di fronte al quale la filosofia del diritto si trova costretta a rivedere ed ampliare i propri canoni d'interpretazione. Ma, occorre chiedersi, essi fanno capo ad un "superamento", in senso dialettico, di quella che denominiamo la "civiltà moderna", o piuttosto, di quest'ultima inverano, in qualche maniera, la piena realizzazione, sviluppandone i presupposti fino alle estreme conseguenze?

La scelta dell'Autore che si è inteso esaminare più da vicino, s'immette in questo contesto di ricerca; il presente lavoro, infatti, nel tracciare un profilo della filosofia hobbesiana che assuma come punto di vista privilegiato il suo incanalarsi verso la formazione di un modello scientifico adattabile ai sistemi politico-deontici, intende altresì tentare di fornire una risposta al plesso di quesiti sopra enunciati.

2. Thomas Hobbes, prisma del *moderno*. Dalla fondazione della teologia politica alla costruzione «virtuale» della "statistica" moderna

La filosofia di Hobbes si può senz'altro definire come "prisma" del moderno⁽²¹⁾; in essa infatti si convogliano, si accavallano e vengono a dipanarsi in modo del tutto nuovo i più importanti filoni che contraddistinguono il complesso sistema di visioni ideologiche cui diamo il nome di *Modernità*, dall'empirismo al razionalismo, dalla rivoluzione

cura di M. DURANTE, Milano, 2022; sulle questioni giusfilosofiche e biogiuridiche: S. AMATO, *Biodiritto 4.0. Intelligenza artificiale e nuove tecnologie*, Torino, 2020; G. SARTOR, *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Torino, 2022; *Bioetica, diritti e intelligenza artificiale*, a cura di A. PATRONI GRIFFI, Milano-Udine, 2023; sui problemi della privacy: F. LAZZINI, *Etica digitale e intelligenza artificiale. I rischi per la protezione dei dati*, pref. di G. CERRINA FERONI, Torino, 2022; *My data is mine. AI, data protection and a digital society*, ed. by M. SCIALDONE, Milano, 2024; per quanto riguarda l'annoso problema della presunta capacità predittiva dell'IA nei confronti dell'agire umano e della sua applicazione nel contesto della scienza penale: G. BARONE, *Giustizia predittiva e certezza del diritto*, Pisa, 2024; E. MALINO, *Giustizia predittiva e azione penale. Nuove sfide nell'era della intelligenza artificiale*, Messina, 2024; *Controllo e predittività. Le nuove frontiere del costituzionalismo nell'era dell'algoritmo*, a cura di F. FABRIZZI e L. DURST, Napoli, 2024.

(21) In tal senso si vedano: D. COLI, *La modernità di Thomas Hobbes*, Bologna, 1994; D. STASI, *Thomas Hobbes. Modernità e teoria politica*, Cantalupa, 2007.

scientifica al volontarismo teologico, dall'individualismo alla teoria della sovranità. Tutto ciò si dispiega in Hobbes nel quadro di un disegno unitario delle scienze, che tende a connettere in un sistema assiale i diversi dominî del sapere; nella filosofia del Malmesburiense, infatti, è possibile, attraverso una lettura attenta e non parcellizzata della sua produzione, non solo individuare dei nessi precisi che legano il *diritto* e la *politica* con il modo di concepire la *natura*, la *conoscenza* umana e la *scienza* che fu proprio di un'intera epoca, ma anche trovare le coordinate teoriche per comprendere il senso specifico e l'inusitata, innovativa valenza semantico-funzionale che nella civiltà moderna vengono ad assumere nozioni quali *persona*, *stato*, *virtù* o *bene comune*. Per tali ragioni, si è ritenuto utile ed opportuno prendere in considerazione, nella prima parte del lavoro, la filosofia di Hobbes nel suo complesso e sviluppare la tesi interpretativa e giusfilosofica qui proposta a partire da un inquadramento di tipo teoretico e gnoseologico della sua teoria politico-giuridica.

Guardando in modo specifico a quest'ultimo settore, si può dire che egli incarni, storicamente, lo scienziato della politica la cui dottrina, in modo quasi antonomastico, sembra dover cozzare con qualsivoglia tentativo di ancorare il diritto ad un sostrato metafisico o meta-positivo; è Hobbes infatti ad aver elaborato una prima, coerente, formulazione del *positivismo giuridico*⁽²²⁾, incuneando categorie nuove nel nucleo interno di quell'ordine che, con efficace fraseologia, Francesco D'Agostino suole definire come "l'archeologia del diritto"⁽²³⁾. Orbene, tale ruolo è stato assolto attraverso un percorso costruttivo e dimostrativo che appare precipuamente rivolto a conferire alla politica ed al diritto una caratterizzazione *virtuale*: la matrice ideale della ricerca hobbesiana si riscopre infatti nel costante perseguimento dell'istanza di impostare la filosofia giuridico-politica su basi epistemologiche di ordine prettamente *logico-scientifico*; anzi, fare della politica una *scienza civile* e di quest'ultima una vera e propria *geometria* si svela essere l'asse portante del disegno progettuale che il filosofo inglese si prefigge di conseguire, dal quale la sua intera speculazione, ivi compresa quella relativa alla *filosofia*

(22) Si consultino, in proposito, il classico di M.A. CATTANEO, *Il positivismo giuridico inglese. Hobbes, Bentham, Austin*, Milano, 1962; e lo studio di S. SCORSI, *Thomas Hobbes tra giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Roma, 2007.

(23) F. D'AGOSTINO, *Per una archeologia del diritto*, Milano, 1979.

naturale, alla *gnoseologia* ed alle *scienze logico-matematiche* finirà per essere, in qualche misura, condizionata⁽²⁴⁾.

Per comprendere fin in fondo il senso di tale opzione, è indispensabile calarsi dentro le condizioni storiche della metà del XVII secolo. Come argutamente osserva Massimo Mancini, «occorre ricondurre correttamente le opere [di Hobbes]... nell'appropriato contesto storico: non può certo essere ignorato che, ad esempio, proprio tra le date di pubblicazione del *De Cive* e del *Leviathan*, abbia termine in Europa un sanguinoso capitolo di guerre di religione nel 1648, con l'instaurazione del principio *Cuius regio eius religio*, mentre in Inghilterra perdura la crisi (ormai non più solo religiosa, ma pienamente politica e sociale) dei rapporti tra Oliver Cromwell e il Parlamento»⁽²⁵⁾.

In effetti, ad Hobbes viene ascritta, quasi univocamente, la responsabilità storica di aver contribuito, al pari di pochi altri filosofi, a modellare l'Europa uscita dai sanguinosi conflitti dello Scisma Protestante e della Guerra dei Trent'anni⁽²⁶⁾. Alle radici dello Stato moderno, dunque, sulla cui caratterizzazione l'incidenza della filosofia hobbesiana risulta invero determinante, giace una fondamentale istanza – favorita ed, in un certo qual modo, resa ineluttabile dall'evolvere della situazione storica – di decantazione delle categorie del politico da ogni presupposto, non già etico (ché anzi, come vedremo, in Hobbes etica e politica giungono sostanzialmente a sovrapporsi), ma metafisico e religioso⁽²⁷⁾. Nel quadro teorico tracciato dal

(24) Sulla questione non possiamo che concordare pienamente con Gonzalo LETELIER WIDOW, *Dalla verità alla legge. Epistemologia e teoria politica in Hobbes*, «L'Ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica», XI, 2 (2012), pp. 1-22: «In questo scritto – afferma – è che la teoria hobbesiana della scienza è una delle chiavi di lettura fondamentali per la sua dottrina politica. Infatti, forse potremmo dire che certi aspetti di questa dottrina non sono altro che una deduzione lineare di questo concetto di scienza». *Ivi*, p. 2. Cfr. anche: J.J. VILA CHÁ, *Hobbes e la modernità. La scienza della politica*, in *L'uomo moderno e la Chiesa*, Atti del congresso (16-19 novembre 2011), a cura di P. GILBERT, Roma, 2012, pp. 349-364.

(25) *Interpretazioni novecentesche di Thomas Hobbes*, a cura di M. MANCINI, Torino, 1999, p. 2.

(26) Sul punto, riprendendo le analisi di Samuel Sorbière, il primo traduttore in Francese del *De cive* (S. SORBIÈRE, *Avertissement du traducteur* in *Elemens philosophiques du citoyen. Traicte politique, ou les fondemens de la societe civile sont decouverts, par Thomas Hobbes, et traduits en françois par un de ses amis*, Amsterdam, 1649) si è espressa recentemente con particolare acume R. SANTI, *Ragione geometrica e legge in Thomas Hobbes*, Padova, 2012, pp. 5-10.

(27) Guardando all'analisi di quel Leo Strauss che nella storiografia hobbesiana novecentesca ha segnato come uno spartiacque, Danilo Manca si è proposto di mostrare «come

Malmesburiense, la religione stessa finirà per lasciarsi assorbire dalla sfera politica e si strutturerà nella forma di una “teologia politica”⁽²⁸⁾.

In un momento storico come quello contemporaneo, segnato da un inalzante esacerbarsi del confronto dialettico tra mondo occidentale e mondo musulmano⁽²⁹⁾, in forza del quale le contraddizioni della civiltà globale, nonostante l’attestazione delle principali istituzioni di carattere religioso – prima fra tutte la Chiesa Cattolica – su posizioni di decisa apertura dialogica⁽³⁰⁾, rischiano di sfociare ed inalvearsi nella direzione del conflitto inter-religioso, il pensiero di Hobbes, pur nel nugolo di difficoltà teoriche in cui è involto, anzi, proprio in quanto prisma del moderno e delle sue problematichità, offre gli strumenti per leggere la crisi dell’evo presente, che è, sotto molti punti di vista, la crisi stessa dell’universo hobbesiano.

Nello specifico, il valore “fondante” che, nella dottrina di Hobbes, assumono la concezione della *sicurezza* individuale e, seppure in modo indiretto e contraddittorio, la spettanza giuridica della *vita*, ad essa correlata, rappresenta un dato di significato ed utilità assai profondi per riuscire a comprendere i presupposti e, per converso, i profili aporetici dello Stato moderno. Da un’attenta considerazione delle sue funzioni e delle sue imprescindibili implicazioni logiche risulta, di fatto, agevole intendere come, e fino a quale misura, alla *costruzione* dello Stato *iuxta propria principia* – di uno Stato come quello hobbesiano – sia implicitamente sottesa e preordinante la concezione dell’uomo e del diritto che è tipica della modernità, intendendo quest’ultima nella sua precipua

nell’interpretazione di Strauss la critica della religione di Hobbes sia la condizione e non l’effetto di quel disincanto del mondo che pone Hobbes nel solco del pensiero scientifico moderno». D. MANCA, *Strauss, Blumenberg e la caverna di Hobbes*, in *Hobbes nel Novecento. Modernità, politica, filosofia*, a cura di G. FRILLI, Napoli, 2022, pp. 105-136 a p. 106.

(28) In questa direzione, si suggerisce come utile strumento di documentazione: T. HOBBS *Scritti teologici*, intr. di A. Pacchi, tr. it e note di G. INVERNIZZI e A. LUPOLI, Milano, 1988. Cfr. anche: A. PACCHI, *Filosofia e teologia in Hobbes. Dispense del corso di storia della filosofia per l’a.a. 1984-85*, Milano, 1985; ID., *Some Guidelines into Hobbes’ Theology*, «Hobbes Studies», I, II (1989); *Thomas Hobbes. Le ragioni del moderno tra teologia e politica*, a cura di G. BORRELLI, Napoli, 1990; F. IZZO, *Forme della modernità. Antropologia, politica e teologia in Thomas Hobbes*, Roma, 2005; *Hobbes on Religion*, Special Issue of «Philosophical Readings», IV, 1 (2012).

(29) Basti menzionare, in proposito, il celebre ed influente volume di S.P. HUNTINGTON, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, XIV ed., Milano, 2020.

(30) Si consulti l’importante documento del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, *Il dialogo interreligioso nell’insegnamento ufficiale della Chiesa cattolica: (1963-2013)*, a cura di F. GIOIA, III ed. agg. e corr., Città del Vaticano, 2013.